

CITTA' DI BENEVENTO

ORIGINALE

Numero Interno 49 del 25/03/2015

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 60

Del 27.03.2015

OGGETTO: "Diniego di autorizzazione, ai sensi della L.6.11.2012 n.°190- art.1, comma 18-25, ed in conformità della determinazione n°6/13 dell'AVCP, oggi ANAC, della clausola compromissoria di cui al contratto tra la" Soc. M. s.r.l." e Comune di Benevento .

L'anno 2015 il giorno 27 del mese di marzo alle ore 12.00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<u>SI</u>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Rag. Enrico Castiello	Assessore	<u>SI</u>
Arch. Mario Coletta	Assessore	<u>-</u>
Dr. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<u>NO</u>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Maria Iele	Assessore	<u>SI</u>
Sig. Umberto Panunzio	Assessore	<u>SI</u>

Totale Presenti...8.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Claudio Uccellotti

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott.*

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Claudio Uccellotti

Il sottoscritto Assessore al Contenzioso, dr. Pietro IADANZA

PROPONE

alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente deliberazione:

“Diniego di autorizzazione, ai sensi della L.6.11.2012 n.º190- art.1 ,comma 18-25, ed in conformità della determinazione n.º6/13 dell'AVCP ,oggi ANAC ,della clausola compromissoria di cui al contratto tra la” Soc. MALEIS s.r.l.” e Comune di Benevento”.

Relazione

Premesso:

-con atto notificato il 9/11.3.2015 (che si allega in copia) la “Soc.MALEIS s.r.l.” ,in persona del legale rappresentante,p.t. affidataria in concessione della “*progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del Mercato di Piazza Commestibili di Benevento*”, giusta convenzione Rep.n.º12241 del 27.7.2005 (e successivo atto del Notaio Farinaro Rep.n.º44.884,raccolta n.22.284), denunciando gravi e reiterate inadempienze da parte del Comune rispetto agli obblighi contrattuali che avrebbero comportato ingenti danni per essa società, deferiva a giudizio arbitrale la risoluzione di tutte le controversie insorte tra le parti relativamente al predetto rapporto , designando quale proprio arbitro l'Avv. Roberto Boccagna , con studio in Aversa alla Via Salvo D'Aquisto (Palazzo Tecme) ed invitando il Comune a provvedere alla nomina del proprio arbitro ;

-in esecuzione della determina dirigenziale n.º 340 del 19.3.2015, veniva nominato difensore del Comune l'Avv. Mario VERRUSIO ;

-**Vista** e letta la istanza di arbitrato proposta dalla “Soc.MALEIS s.r.l.”;

-**Vista** la nota in data 24.3.2015 con la quale l'Avv. Mario VERRUSIO ,ha declinato l'incarico evidenziando comunque l'orientamento dell'allora AVCP ,oggi ANAC,espresso con determinazione n.º6 del 18.12.2013 a seguito della Legge Severino riguardo alla inoperatività della clausola compromissoria anche precedentemente stipulata e la applicazione delle disposizioni in tema di arbitro di parte e relativo compenso ivi stabilite;

-**Letta** la relazione del Dirigente dell'Avvocatura;

-**Letto** l'art.1 comma 18-25 L. 190/2012 e condiviso l'orientamento AVC,oggi ANAC , espresso nella determinazione n.6 del 13/12/2013;


-**Ritenuto** di non dover autorizzare l'arbitrato e dunque di non dover autorizzare la clausola compromissoria innanzi detta e di non procedere alla nomina dell'arbitro di parte;

Tutto ciò premesso, propone:

- di non autorizzare la clausola compromissoria contenuta nella convenzione stipulata il 27 luglio 2005 tra il Comune e la Coop. MIRU. , con sede in Aversa alla Via P. Togliatti n.7;
- di non autorizzare l'arbitrato di cui alla istanza della "Soc. MALEIS s.r.l.";
- di dare mandato al Dirigente del Settore Avvocatura di comunicare il presente atto con espressa dichiarazione di non accettare l'arbitrato alla istante Soc. " MALEIS s.r.l.";
- rendere la presente immediatamente esecutiva.

Benevento,

L'Assessore al Contenzioso
dr. Pietro IADANZA



PARERI SULLA PROPOSTA

Visto il parere tecnico ex art.49 del D.Lgs. 267/2000 del Dirigente dell'Avvocatura di seguito riportato:

"Il sottoscritto Dirigente esprime, ai sensi dell'art.49, comma 1, T.U.267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica".

Benevento, li 25.03.2015

*in ordine all'incarico RMC N. 1/15
in ordine all'incarico*

Il Dirigente Settore Avvocatura
Avv. Vincenzo CATALANO

Il Dirigente del Settore Gestione Economica in ordine alla regolarità contabile:

Visto l'art.49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. del 18.8.2000, n.267 (TUEL).

Ai sensi dell'art.56, comma 2, del Regolamento degli Uffici e dei servizi e dell'art. 49, comma 2, del

T.U. 267/2000. *ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE*
Benevento,

Il Dirigente del Settore Gestione

Economica Reggente

Rag. Emilio Porcaro

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede;

Visti i pareri favorevoli espressi per legge;

Con voti unanimi

DELIBERA

di approvare integralmente la retroestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Con separata unanime votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

A.C. 6813-2

Avvocatura

CORIA

Citta' di Benevento

Prot. 2015/0023130 Ingresso
del 13/03/2015

Mitt.:STUDIO LEGALE LAMBERTI

avv. egidio lamberti
viale della liberta' 112, aversa 81031
tel. 081-815.00.99 081-503.82.41

Avv. Egidio Lamberti

ATTO DI ACCESSO A GIUDIZIO ARBITRALE

E CONTESTUALE NOMINA DI ARBITRO

La soc. Malies s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Ing. Pietro D'Orazio,
con sede legale in Aversa alla via Caruso n. 47, P.IVA 03200820615, ai fini
del presente atto rapp.ta e difesa, giusta mandato a margine, dall'avv. Egidio
Lamberti, C.E. LMBGDE67R09F839Y (che indica i seguenti recapiti per le
comunicazioni telematiche fax n.0818150099; PEC: egi-
dio.lamberti@avvocatismcv.it) con il quale elett.te domicilia in Aversa al
Viale della Libertà n. 112

con la presente Vi conferi-
sco il più ampio mandato di
rappresentarmi e difender-
mi nella presente procedu-
ra ed atti consequenziali
con ogni più ampia facoltà
di legge, transigere e desi-
stere e ritengo il Vostro
operato per rato e fermo
senza bisogno di ulteriore
ratifica. Eleggo domicilio
con Voi in Aversa alla Via
della Libertà n. 112 dele-
gandovi a sottoscrivere per
me il presente ed ogni altro
atto del procedimento. Vi
autorizzo all'uso al trat-
tamento dei miei dati per-
sonali e sensibili ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003.

Premesso che

- il Comune di Benevento, al fine di procedere al recupero ed al rilancio
della Piazza Commestibili, nel 2003 poneva in essere una serie di iniziative
per reperire capitali privati destinati alla realizzazione delle opere di
riqualificazione, ed in particolare:

Malies s.r.l.
Il legale rapp.te p.t.
f.to Ing. Pietro D'Orazio
è autentica
f.to avv. Egidio Lamberti

a) in data 23.5.2003 indiceva una gara per l'affidamento in concessione dei
lavori di progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio multipiano
in prossimità dell'ingresso pedonale di Piazza Commestibili, al fine di
reperire adeguate superfici di parcheggio;

b) con delibera di C.C. n. 30 del 6.05.2003 inseriva nel Piano Triennale
delle Opere pubbliche 2003-2005 i lavori relativi al completamento della
piazza, da realizzarsi esclusivamente mediante l'apporto di capitali privati;

- con riferimento tale ultimo intervento, con delibera di Giunta Comunale n.
219 del 9.10.2003, venivano individuate le linee guida da utilizzare nella
scelta del promotore e, contestualmente, veniva ribadita la necessità di
procedere ad una riqualificazione dell'area precisando che il tempo di

mae quix
16.3.15
[Signature]

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-815.00.99 081-503.82.41

realizzazione delle opere assumeva un'importanza determinante al fine di
risanare la zona e rilanciare l'economica;

- con successiva delibera di G.C. n. 173 del 20.07.2004 veniva, quindi,
approvato il progetto preliminare predisposto dall'Amministrazione ed
individuata la proposta di interesse pubblico presentata dalla Cooperativa
MLRU;

- tale proposta prevedeva la gestione del Mercato, ivi compresa la manu-
tenzione ordinaria e straordinaria della rete infrastrutturale pubblica e la
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili gestiti in diritto
superficiario, nonché la gestione della locazione dei lotti agli imprenditori
che ne avrebbero fatto richiesta in modo da dare vita ad un centro commer-
ciale naturale;

- l'offerta e la programmazione della futura struttura commerciale era stata
tarata in considerazione del funzionamento complessivo dell'area e, quindi,
anche sull'esistenza dell'area di parcheggio che l'Ente si era impegnato a
realizzare. Opera, questa, che condizionava intimamente la buona riuscita
del progetto imprenditoriale dal momento che il realizzando parcheggio era
l'unico previsto in zona dotato di capienza proporzionata al quantitativo di
utenti destinati ad essere accolti dal Centro Commerciale stesso;

- con determina dirigenziale n. 779 del settore Lavori Pubblici veniva indetta
la licitazione privata per l'affidamento della progettazione, lavori ed
gestione del piazza e del mercato;

- il promotore risultava aggiudicatario della gara ed in data 27.07.2005
sottoscriveva con il Comune di Benevento la convenzione rep. n. 12241 per
un importo pari ad € 2.500.000,00;

- con nota
zione, ai s
atto del N
nella gest
- i lavoro
convenzi
nominat
04.11.21
zione a
- a fror
assiste
a) ad :
ultima:
b) all
da p
Real
data
- so
qua
no
uf
hu
-
y
t

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-815.00.99 081-503.82.41

- con nota del 2.05.2006 la concessionaria comunicava all'Ente la costituzione, ai sensi dell'art. 6 comma 1, della società di progetto Malies s.r.l. (per atto del Notaio Farinaro rep. 44.884 raccolta n. 22.284), la quale subentrava nella gestione dell'appalto;

- i lavori venivano puntualmente eseguiti entro i termini fissati nella convenzione senza rilievo ed obiezione alcuna da parte del collaudatore nominato dalla Stazione appaltante - ing. Adriano Reale ed, in data 04.11.2007, veniva redatta, ai sensi dell'art. 6 della l. 1086/1971, la "*relazione a strutture ultimate*" a firma dell'Ing. Gennaro Pitocechi;

- a fronte della puntuale esecuzione dei predetti lavori si è, di contro, dovuto assistere:

a) ad un ritardo nella esecuzione del parcheggio che è stato solo di recente ultimato e messo in funzione;

b) all'omissione tutt'ora perdurante da parte del collaudo finale delle opere da parte collaudatore nominato dalla Stazione appaltante - ing. Adriano Reale, che a tanto avrebbe dovuto, invece, provvedere entro 6 mesi dalla data di ultimazione delle opere e, quindi, entro il 4.5.2008;

- solo a seguito di numerosi solleciti in data 28.3.2014, e quindi a distanza di quasi sette anni dal completamento delle opere, il collaudatore inviava una nota alla società Malies s.r.l. lamentando "*la mancanza di documentazione ufficiale su cui il progettista, il direttore dei lavori e calcolatore strutturale ha affermato che la struttura esistente era idonea al calcolo eseguito*";

- il tentativo di addossare alla ditta esecutrice oneri che, invece, gravavano in via esclusiva sul collaudatore è però di grossolana evidenza ove si consideri che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 5 della L.R. Campania n.

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-815.00.99 081-503.82.41

9 del 1983 (rubricata "Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico"), il collaudatore era responsabile sia della verifica del progetto strutturale prima del suo deposito al Genio Civile sia in fase di realizzazione dell'opera (anche ai sensi dell'art. 141, comma 7, del D.lgs n. 163 del 2006), sicché le contestazioni operate a distanza di sette anni dal deposito della relazione strutturale sono chiaramente pretestuose e finalizzate evidentemente a porsi al riparo da eventuali responsabilità per il grave ritardo accumulato nel collaudo dell'opera.

* * * * *

Orbene, tanto chiarito in punto di fatto va evidenziato che l'inspiegabile ed inaccettabile inerzia dell'Amministrazione e del collaudatore dalla medesima nominato ha impedito e tuttora impedisce alla concessionaria di poter gestire l'opera secondo le tempistiche e le previsioni contenute nel piano di fattibilità economico finanziaria e nella convenzione sottoscritta con il Comune.

Ed, infatti, la Malies s.r.l. non ha potuto fittare i locali commerciali realizzati agli imprenditori con i quali aveva già stipulato i contratti preliminari di locazione quando le opere erano in corso di completamento.

Per tal verso si è verificato un grave squilibrio del piano economico finanziario presentato in sede di offerta, che ha avuto una perfetta rispondenza temporale nella fase di realizzazione dell'opera ma un evidente slittamento nella fase dello sfruttamento gestionale protrattosi per oltre 7 anni.

Per altro, la mancata percezione dei canoni di locazione per i 6 anni di ritardo accumulato dall'Ente ha impedito alla società di progetto di estingue-

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-815.00.99 081-503.82.41

re il mutuo contratto per il finanziamento dell'opera con un incremento degli interessi passivi dovuti sul capitale da € 85.735,29 ad € 1.093.044,10, con un differenziale di ben € 1.007.308,81.

E tali danni sono da addebitare sicuramente a responsabilità del collaudatore, e quindi al Comune di Benevento sul quale, ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 163 del 2006, grava sia l'onere del collaudo che l'individuazione del collaudatore, in quanto non solo non ha provveduto a rispettare la tempistica prevista dal comma 1 della citata norma, ma ha altresì violato le prescrizioni di cui al successivo comma 7 che, in caso di "concessione di lavori pubblici", impongono anche il collaudo in corso d'opera.

Nella specie, come detto, nessuno degli adempimenti sopra richiesti è stato mai posto in essere, sicché i danni derivanti dalla mancata attuazione del programma economico - finanziario sono sicuramente imputabili alla Stazione appaltante.

2. Ma c'è di più.

La funzionalità e redditività della struttura realizzata in piazza Comestibili, dipendeva anche e soprattutto dalla realizzazione di un apposito parcheggio, che, come detto, il Comune si era impegnato a costruire in breve tempo, avente un accesso pedonale in corrispondenza della struttura costruita dalla società istante.

Nonostante l'Amministrazione avesse effettivamente bandito la relativa gara nel maggio del 2003, tuttavia la consegna dei lavori è stata effettuata solo il 30.8.2007 all'ATI resasi aggiudicataria e l'inaugurazione del parcheggio a distanza di altri cinque anni, e precisamente il 13.10.2012.

Tale ulteriore ed ingiustificato ritardo ha, quindi, finito per compromettere

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-815.00.99 081-503.82.41

definitivamente l'utilizzo e lo sviluppo della struttura commerciale realizzata dalla Malies .s.r.l. in quanto, oltre a non poter stipulare gli atti di compravendita in ragione del mancato collaudo dell'opera, non esistevano comunque i parcheggi necessari a soddisfare l'afflusso di clientela diretta alla medesima, sulla cui esistenza invece la società istante aveva sin dall'inizio programmato la propria offerta ed il relativo piano imprenditoriale;

Ad aggravare e compromettere, poi, l'investimento della concessionaria si è poi aggiunto il comportamento del tutto "scorretto" posto in essere dall'Amministrazione comunale la quale, in spregio agli impegni contrattuali assunti ed in palese violazione dei più elementari principi di "buona fede e reciproca collaborazione", ha rilasciato autorizzazioni per la realizzazione di due grandi strutture di vendita dotate di ampie superfici di parcheggio.

Anche in ragione di tanto è stato, di fatto, impossibile per la società istante applicare le tariffe a suo tempo previste nel piano economico finanziario allegato all'offerta che, per l'effetto, sono state oggetto di una doverosa e drastica riduzione. In particolare, per il piano di via Torre della Catena e quello di via Rummo si è passati da una tariffa di locazione di € 240,00/mq per anno a non oltre € 85,00/mq per anno (riduzione del 64%); mentre per il secondo piano da € 100,00/mq per anno a non oltre € 42,00/mq per anno (riduzione del 58% delle tariffe);

La riduzione delle tariffe ha ulteriore compromesso il rispetto del piano finanziario della società, che a causa dei mancati introiti preventivati si è vista costretta a sborsare interessi passivi sulle somme date in prestito dalla Banca superiore al milione di euro (€ 1.414.017,00);

* * * * *

In conclus
costruzion
vendita in
grave ed
introito c
del cosp
finanzia
2.507.0
circa €
Danni
comu
compr
sfrut
moc
Cor
27
es
“
a
1

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-815.00.99 081-503.82.41

In conclusione il notevole ritardo nelle operazioni di collaudo e nella costruzione del parcheggio, unitamente alla costruzione delle due strutture di vendita in prossimità dell'opera appaltata, hanno cagionato all'impresa un grave ed ingente danno, sia a titolo di mancato utile, in ragione del mancato introito dei canoni di locazione, sia a titolo di *damnus emergens* in ragione del cospicuo investimento posto in essere e del notevole aumento degli oneri finanziari originariamente stimati, che hanno raggiunto la soglia di € 2.507.061,71, con un complessivo incremento rispetto alle previsioni di circa € 2.421.325,81.

Danni, dei quali, deve ritenersi direttamente responsabile l'Amministrazione comunale sia a titolo contrattuale che extracontrattuale la quale, con i propri comportamenti omissivi e commissivi, ha impedito al concessionario di sfruttare economicamente l'opera appaltata secondo la tempestiva, le modalità ed i prezzi concordati.

Considerato che ai sensi dell'art. 23 della convenzione rep. n. 12241 del 27.07.2005 di affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del mercato dei commestibili di Benevento "qualsiasi controversia – di natura tecnica amministrativa o giuridica – che dovesse insorgere tra Concedente e Concessionaria in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, o al termine della presente convenzione, sarà deferita ad un Collegio di tre Arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo della parte convenuta ed il terzo, con funzione di Presidente, dai due arbitri come sopra nominati o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Benevento", la soc. Malies s.r.l., in persona

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-815.00.99 081-503.82.41

del legale rapp.te p.t.,

DICHIARA

Di voler far ricorso alla procedura arbitrale di cui all'art. 23 della convenzione rep. n. 12241 del 27.07.2005

DICHIARA

Di nominare quale proprio arbitro l'avv. Roberto Boccagna con studio in Aversa al via Salvo d'Acquisto (Palazzo Tecme)

INVITA

Il comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale al Palazzo Mosti, Via Annunziata, (CAP 82100) a voler nominare il proprio arbitro nei modi e nei tempi previsti dalla legge, ovvero nel termine di venti giorni dalla notifica del presente atto accettandosi al contempo la devoluzione ad arbitri della insorgenda controversia, al fine di procedere alla costituzione del Collegio Arbitrale

AVVERTE

Che ove esso intimato non provveda alla nomina del proprio arbitro nei termini anzidetti sarà inoltrato ricorso alla autorità competente per la nomina in sostituzione

TUTTO CIO' PREMESSO LA SOTTOSCRITTA

SIGNIFICA

Al Comune di Benevento, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale al Palazzo Mosti, Via Annunziata, (CAP 82100), di voler adire, come in effetti con il presente atto adisce, il costituendo Collegio Arbitrale affinché lo stesso, ritenuta la propria competenza e la devolvibilità in arbitri della instauranda controversia, Voglia pronunciarsi in

ordine ai seg
termini fissa

1) accerti
consideraz

dell'Ente
violazion

contratti

1175 e

2) Acc

to dei

collau

inferi

equa

ban

mo

so

3)

tc

a

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-815.00.99 081-503.82.41

ordine ai seguenti quesiti, con riserva di integrare e modificare gli stessi nei termini fissati dal Collegio

in via principale e nel merito

1) accerti e dichiari il Collegio Arbitrale se, alla luce dei fatti e delle considerazioni in diritto effettuate, sia ravvisabile un inadempimento dell'Ente rispetto agli obblighi previsti dalla convenzione nonché la violazione del "dovere di cooperazione" e dei "principi di buona fede contrattuale" gravanti sul committente pubblico, anche ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c.;

2) Accerti e dichiari il Collegio Arbitrale il diritto dell'istante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti all'omessa effettuazione del collaudo nel termine di sei mesi dall'ultimazione delle opere in misura non inferiore ad € 1.007.308,81, o nella diversa misura che il Collegio riterrà equa e giusta anche a seguito di apposita C.T.U., oltre interessi al tasso bancario corrente a decorrere dal danno verificatosi e rivalutazione monetaria per il corrente svilimento della moneta e fino all'effettivo soddisfo;

3) Accerti e dichiari il Collegio Arbitrale il diritto dell'istante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti al ritardo nell'ultimazione ed all'apertura del parcheggio di via Porta Rufina, e di quelli discendenti in via diretta ed indiretta dalle autorizzazioni rilasciate per l'apertura delle due strutture di vendita nelle immediate vicinanze dell'opera appaltata, in misura non inferiore ad € 1.414.017,00, o nella diversa misura che il Collegio riterrà equa e giusta anche a seguito di apposita C.T.U., oltre interessi al tasso bancario corrente a decorrere dal danno verificatosi e rivalutazione

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-815.00.99 081-503.82.41

monetaria per il corrente svilimento della moneta e fino all'effettivo soddisfo;

4) in relazione ai quesiti che precedono ed a seguito del loro accoglimento piaccia al Collegio condannare il Comune di Benevento, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t., al pagamento di tutte le somme dovute all'istante per le suddette causali in misura non inferiore ad € 2.421.325,81. o nell'altra somma, maggiore o minore che risulterà di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell'evento e fino al soddisfo.

Voglia infine l'On. Collegio Arbitrale porre gli oneri di funzionamento del Collegio, i compensi agli arbitri ed alla segreteria e le spese, diritti e gli onorari di difesa legale della parte ricorrente a carico del Comune di Benevento, con ogni quanto altro di legge.

Il tutto con espressa riserva di integrare e completare le domande e le richieste, anche per gli importi spettanti, con l'esperimento di mezzi istruttori, ivi compreso specifica C.T.U. con salvezza di ogni diritto ed azione per gli ulteriori effetti dell'inadempienza e delle situazioni esposte, come delle altre pretese della soc. Malies srl da farsi valere anche nel corso del procedimento arbitrale.

Il presente atto ha valore di messa in mora in relazione alle pretese con esso azionate.

avv. Egidio Lamberti

Ad istanza dell:
Pietro D. Orazi
03200820615,

Maria Capua

autorizzato d

Vetere in dat

ho notificato

arbitro, per

1) Comune

per la carica

(CAP 8210

Servizio P

spedita da

avv. egidio lamberti
viale della libertà 112, aversa 81031
tel. 081-815.00.99 081-503.82.41


RELATA DI NOTIFICA AI SENSI

DELLA LEGGE 21 GENNAIO 1994 N. 53

Ad istanza della società Malies s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t. Ing. Pietro D.'Orazio, con sede legale in Aversa alla via Caruso n. 49, P.IVA 03200820615, io sottoscritto avv. EGIDIO LAMBERTI del Foro di Santa Maria Capua Vetere con studio in Aversa (Ce) al Viale della Libertà n. 112, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere in data 18 febbraio 2008, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, ho notificato il su esteso atto di accesso arbitrale e contestuale nomina di arbitro, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

1) Comune di Benevento, in persona del Sindaco - legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale al Palazzo Mosti, Via Annunziata, (CAP 82100), mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del Servizio Postale con Raccomandata A.R. n. 76594066813-4 spedita dall'Ufficio Postale Aversa Centro, III registro cronologico n.ro 628

avv. Egidio Lamberti



SERVIZIO NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI


Poste Italiane
Euro 007.70

Legge 21 gennaio 1994 n. 52 art. 52



1-PT012406

Raccomandata N.



N. 628 reg. Cron.
Mitt.: HAWES S.p.A.
c/o Avv. EGIDIO LAMBERTI
Via della Libertà n. 112
Firma: 81021 Aveiso (Ce)
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di S. Maria C.V.

COMUNE DI BENEVENTO PERSONA SINDACO
LEGALE RAP. TE. PR. DO. 10 PER LA CARERA
PRESSO LA CASA COMUNALE AL

PAZZO ROSA, VIA ANNUNZIATA

BENEVENTO

C.A.P. 82100

AVVERTENZE

- 1) il numero del Registro Cronologico
 - 2) il cognome e nome, residenza o domicilio del destinatario
 - 3) il nome del mittente
 - 4) Sottoscrizione
- In caso di rappresentante dovrà segnare anche il nome del rappresentato
- AVVERTENZE PER IL PORTALETTIERE**
Il plico deve consegnarsi possibilmente all'abitante. Se questi è assente, può essere
ilglia od a persona o del destinatario, a di mente e di età



76594066813-4

AG



Città di Benevento

SETTORE AVVOCATURA


Via Annunziata Palazzo Mosti - Tel. 0824/772300 - Fax 0824/50314

Oggetto: Domanda di arbitrato ad istanza della Società MALEIS s.r.l. c/ Comune.

PROV. N° 16388 del 25/03/15

Prto.n° 23130/15

Benevento, li 24.3.2015



Al Sig. Sindaco

All'Assessore al Contenzioso

All'Assessore alle OO.PP.

Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

Al Sindaco

25/03/2015

Angelo Episto

P. Del...
25/3/2015

Premesso

-che è pervenuta in data 11 marzo 2015 istanza di arbitrato da Malies srl., con la quale ai sensi dell'art. 23 della convenzione stipulata tra il Comune e la coop. MI.RU. del 27 luglio 2005, si chiede la costituzione del Collegio arbitrale per domanda risarcitoria ai danni del Comune per presunti inadempimenti con una richiesta di oltre due milioni di euro;

-che lo scrivente ha nominato con determina l'avv. Mario Verrusio per la designazione dell'arbitro e la difesa nel detto giudizio arbitrale;

-che l'avv. Verrusio ha declinato l'incarico con la nota che si allega evidenziando comunque l'orientamento dell'allora AVCP, oggi ANAC, espresso con determinazione 6/2013 a seguito della Legge Severino riguardo alla inoperatività della clausola compromissoria anche precedentemente stipulata e la applicazione delle disposizioni in tema di arbitro di parte e relativo compenso ivi stabilite;

ritenuto

di dover aderire al detto orientamento;

considerato

che pertanto occorre deliberare da parte dell'Organo di Governo, nella specie la G.C., lo eventuale diniego di autorizzazione ovvero la autorizzazione motivata della clausola arbitrale e del ricorso all'arbitrato e la nomina arbitrale preferibilmente tra dirigenti pubblici, con predeterminazione del compenso;

rimette

alla Giunta Comunale la deliberazione sul se approvare in via postuma la clausola arbitrale e in caso affermativo la individuazione dell'arbitro tra dirigenti pubblici, con predeterminazione del

compenso non superiore ad euro 3.500,00, corrispondente all'impegno assunto nella determina di incarico all'avv. Verrusio.

Distinti saluti.-



Il Dirigente del Settore Legale
Avv. Vincenzo CATALANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,


CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno - 3 APR. 2015 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in pari data con elenco n.....di prot. ai Capigruppo consiliari art. 125 comma 2 del T.U. 267/2000);


Li - 3 APR. 2015

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art.134, comma 3°, T.U.267/2000).

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti